



G. 30553

Sent. n.54/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Pierpaolo Grasso

Giudice

Barbara Pezzilli

Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30553 del registro di segreteria, nei confronti di:

D'ANGELO Francesco, nato a Caserta (CE) il 05.10.1974, C.F.: DNGFN74R05B963J, residente a Teverola (CE), in via Vanvitelli n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tescione (C.F.: TSCGPP72R27B963M, PEC: giuseppe.tescione@avvocatismcv.it) e dall'avv. Gianluca Corriere (C.F.: CRRGLC78H06E791Z, PEC: avv.gianluca.corriere@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso di loro nello studio sito in Caserta, via Roma n. 8.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udita nella pubblica udienza del 28 febbraio 2024, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Pisani, la rappresentante del Pubblico Ministero dott.ssa Marcella Tomasi. Nessuno presente per il convenuto costituito in giudizio con comparsa depositata il 27 febbraio 2024.

	Svolgimento del processo	
	Con atto di citazione depositato in data 31 agosto 2023 la Procura	
	regionale citava in giudizio l'odierno convenuto, per sentirlo	
	condannare al pagamento della somma complessiva di euro 5.386,50,	
	oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore del Ministero	
	dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per	
	aver illecitamente percepito emolumenti quale collaboratore	
	scolastico in assenza di valido titolo di studio, di cui avrebbe	
	falsamente attestato il possesso in sede di presentazione della	
	domanda per l'inserimento in graduatoria e nel successivo contratto	
	di lavoro.	
	Con decreto fuori udienza n. 34/2023 il Presidente di questa sezione	
	giurisdizionale, visti gli articoli 131 e 132 c.g.c. e acquisito l'assenso	
	del PM, attivava il rito monitorio determinando la somma da pagare	
	in €. 5.386,50 ed indicando, per l'accettazione dell'addebito, il	
	termine di giorni 30 dalla data di legale conoscenza del decreto.	
	Contestualmente, nel decreto veniva fissata l'udienza per la	
	prosecuzione del giudizio in caso di mancata accettazione.	
	Essendo infruttuosamente decorso il termine assegnato, il giudizio	
	si discuteva con rito ordinario all'odierna udienza.	
	Nell'atto di citazione il Procuratore esponeva che l'odierno	
	procedimento era originato dall'esposto, presentato in data 8.1.2021	
	dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Alessandro	
	Manzoni" di Pozzuolo Marchesana e Truccazzano, che informava la	
	Procura erariale di aver stipulato in data 21.09.2020 un contratto a	
	2	

	tempo determinato sino al 30.06.2021 con il sig. D'ANGELO	
	Francesco, mediante scorrimento della graduatoria di Istituto, per	
	collaboratore scolastico di terza fascia per il triennio 2017/2020 e di	
	aver successivamente appurato che l'inserimento nella predetta	
	graduatoria era avvenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere	
	presentate dall'odierno convenuto.	
	In particolare, la denuncia evidenziava che nel corso della verifica	
	dei titoli ex art. 7 co. 5 D.M. n. 640/2017, era emersa la falsità di	
	quanto dichiarato dal sig. D'ANGELO nella domanda di	
	inserimento nella graduatoria (Doc. 6, fasc. di Procura) in merito al	
	diploma di qualifica di "Operatore dei servizi sociali", asseritamente	
	conseguito presso l'Istituto Professionale Servizi Sociali "Schola	
	Albiniani" di Santa Maria Capua Vetere nell'a.s. 2011/2012. Le	
	verifiche amministrative svolte presso l'Ufficio Scolastico Regionale	
	per la Campania avevano, infatti, permesso di appurare che il	
	nominativo del sig. D'ANGELO non compariva nell'elenco ufficiale	
	(cd. registro perpetuo) dei soggetti che avevano conseguito tale	
	titolo negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 e che,	
	conseguentemente, la certificazione prodotta non poteva essere	
	considerata valida (Doc. 1, fasc. di Procura).	
	Pertanto, riscontrata l'assenza del titolo necessario per l'accesso ex	
	art. 2 co. 5 lett. g) D.M. n. 640/2017, il dirigente scolastico aveva	
	provveduto, con decreto prot. n. 2512/VII3 del 20 novembre 2020	
	(Doc. 1, pagg. 2-3, fasc. di Procura), alla rescissione del contratto con	
	D'Angelo e alla sua esclusione dalle graduatorie di terza fascia del	
	3	

	personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico valide per il	
	triennio 2017-2020.	
	L'organo requirente evidenziava, inoltre, che nelle more della	
	notifica dell'invito a fornire deduzioni il Miur trasmetteva copia	
	della sentenza del Tribunale di Milano- Sezione Lavoro n. 333/2023	
	del 3.2.2023 che, in accoglimento del ricorso di D'Angelo, aveva	
	ascertato e dichiarato l'illegittimità della rimozione dalla	
	graduatoria e della conseguente risoluzione del contratto con	
	obbligo di reinserimento e di condanna al pagamento, a titolo	
	risarcitorio, degli emolumenti che il ricorrente avrebbe dovuto	
	percepire per l'intera durata del contratto.	
	Nelle deduzioni presentate dal presunto responsabile, a seguito	
	dell'emissione del prescritto invito a dedurre notificatogli in data 20	
	febbraio 2023, il difensore informava, inoltre, la Procura che con	
	sentenza n. 13492/22 del 05.12.2022 il Tribunale di Milano, sez. II	
	penale, aveva assolto il sig. D'ANGELO <i>"perché il fatto non sussiste"</i>	
	in ordine al reato di cui all'art. 76, D.P.R. 445/00, in relazione agli	
	artt. 482 e 483 c.p., stante la sostanziale insufficienza probatoria della	
	nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania - ambito di	
	Caserta.	
	Il Procuratore dava, quindi, atto degli esiti del supplemento	
	istruttorio, necessitato dalle sopravvenute acquisizioni documentali,	
	argomentando in punto di fatto e diritto in ordine alla permanenza	
	dei presupposti della responsabilità amministrativa contestata non	
	avendo le sentenze civile e penale efficacia di giudicato nel giudizio	
	4	

	contabile e dell'autonomia dell'accertamento operabile in tale sede	
	dal giudice adito.	
	Con comparsa depositata il 27.2.2024, si costituiva in giudizio	
	l'odierno convenuto, con il patrocinio degli avvocati Corriere e	
	Tescione, ripercorrendo in fatto gli esiti del giudizio lavoristico e del	
	processo penale che avrebbero riconosciuto l'assenza di falsità e	
	l'insussistenza delle condotte ascritte al D'Angelo. In punto di	
	diritto, la difesa argomentava, quindi, in ordine all'insussistenza dei	
	presupposti della responsabilità amministrativa, insistendo anche	
	circa la validità del certificato di diploma presentato	
	all'amministrazione scolastica. Sotto questo aspetto il convenuto	
	sosteneva, inoltre, che tale certificato avrebbe natura di atto	
	pubblico con efficacia di piena prova sino a querela di falso e che a	
	nulla sarebbero valse le risultanze del "registro perpetuo" non	
	essendovi alcuna evidenza circa la sua esistenza o la sua	
	completezza. Tutto ciò considerato, secondo l'assunto difensivo,	
	mancherebbe la prova della falsità del certificato, mentre ogni altra	
	risultanza probatoria sarebbe generica e meramente indiziaria.	
	Il convenuto, infine, contestava la sussistenza del danno erariale a	
	lui imputato sia perché non vi sarebbe la prova dell'effettivo	
	versamento in suo favore sia perché vi sarebbe stato un concorso	
	colposo per responsabilità "in vigilando" del Ministero.	
	In via gradata, veniva invocato l'esercizio del potere riduttivo da	
	parte del Collegio anche in considerazione della "regola dei	
	vantaggi", di cui al comma 1-bis dell'art. 1 della L. 20/1994.	
	5	

	All’odierna udienza - data per letta la relazione con il	
	consenso delle parti - il Pubblico Ministero si è riportato alle	
	contestazioni in atti, insistendo da un lato sul valore probatorio del	
	registro dei diplomi e dall’altro sulle molteplici criticità della	
	dichiarazione sostitutiva di certificato in atti, firmata in giorno	
	festivo da soggetto privo della qualità in essa dichiarata. Nessuno è	
	comparso per il convenuto.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	Motivi della decisione	
	1. Non essendovi questioni preliminari da decidere, può subito	
	affrontarsi il merito della questione controversa. Il presente giudizio	
	attiene ad una ipotesi di responsabilità amministrativa per il danno	
	subito dal Ministero dell’Istruzione- Ufficio Scolastico regionale per	
	la Lombardia pari alla retribuzione di €. 5.386,50, indebitamente	
	percepita dal convenuto D’Angelo Francesco, il quale avrebbe	
	ottenuto illecitamente l’inserimento nelle graduatorie per il profilo	
	professionale di collaboratore scolastico di terza fascia mediante	
	presentazione di false dichiarazioni, corredate da un titolo di studio	
	in realtà mai conseguito.	
	2. Il Collegio, valutati gli atti e le argomentazioni delle parti,	
	reputa che la domanda attrice sia fondata, alla stregua delle seguenti	
	motivazioni.	
	2.1 Come risulta dagli atti del giudizio, l’insussistenza del	
	prescritto titolo di studio emerge da una serie di elementi che	
	convergono a dimostrare, secondo un grado di verosimiglianza pari	
	6	

	al più probabile che non (Cass. SSUU, n. 576/2008), che il convenuto	
	D'Angelo Francesco non abbia mai conseguito il diploma di	
	qualifica professionale di operatore dei servizi sociali, il cui possesso	
	aveva dichiarato nella domanda per l'accesso alla graduatoria di	
	terza fascia ATA e all'atto dell'affidamento dell'incarico di	
	collaboratore scolastico a tempo determinato presso l'Istituto	
	Comprensivo "Alessandro Manzoni" di Pozzuolo Marchesana e	
	Truccazzano in data 21.09.2020.	
	Ad avviso del Collegio, ai fini della prova nel presente giudizio di	
	responsabilità assume carattere decisivo il fatto che il nominativo	
	del convenuto non risulti nell'elenco ufficiale (registro dei diplomi)	
	dei soggetti che avevano conseguito il titolo di studio presso la	
	"Schola Albiniani" nel periodo 2011-2012 e che il convenuto non	
	abbia prodotto il diploma o l'equipollente certificato sostitutivo,	
	avente lo stesso valore legale del diploma smarrito "che sostituisce a	
	tutti gli effetti " (circolare n. 266 del 6.9.1991), né in questo giudizio	
	né in quello lavoristico o penale.	
	2.2 Sotto il primo profilo va, infatti, considerato che il registro dei	
	diplomi, disciplinato dalla circolare ministeriale n. 59 del 23.6.2009,	
	poi sostituita dalla n. 51 dell'11.6.2010, costituisce la raccolta	
	ufficiale dei dati dei diplomati e dei diplomi tenuta dai dirigenti	
	scolastici delle scuole statali e di quelle parificate, autorizzate allo	
	svolgimento dei corsi formativi e al rilascio dei titoli di studio aventi	
	valore legale. Nel registro devono essere indicate, tra l'altro, le	
	generalità del diplomato, la data di conferimento del diploma, la	
	7	

	data di firma del diploma da parte del Presidente della commissione	
	o del Dirigente delegato, la votazione complessiva, il numero	
	progressivo assegnato al diploma, il numero del diploma e	
	dell'anno di stampa (dato che deve figurare anche nel registro di	
	carico e scarico dei diplomi). Al termine di ciascuna sessione di	
	esame, dopo la predisposizione e firma di tutti i diplomi, l'elenco di	
	tutti i licenziati con il numero del diploma e dell'anno di stampa	
	viene inviato all'Ufficio territoriale competente (già Ufficio	
	Scolastico regionale).	
	Pertanto, va ritenuta sia la qualità di pubblico ufficiale del soggetto	
	tenuto alla compilazione e alla conservazione del registro e che la	
	natura di atto pubblico dello stesso. Il contenuto del registro, quindi,	
	fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle	
	registrazioni dal pubblico ufficiale che le ha formate e degli altri fatti	
	che questo attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.	
	Conseguentemente, le attestazioni contenute nel registro diplomi	
	hanno funzione certificativa, costituendo la fonte munita di fede	
	privilegiata da cui trarre le informazioni per l'eventuale rilascio di	
	duplicati o certificati sostitutivi. In questo senso, contrariamente a	
	quanto sostenuto apoditticamente dalla difesa del convenuto, le	
	attestazione circa le registrazioni ivi contenute producono effetti	
	giuridici -rispetto a situazioni giuridiche di rilievo pubblicistico	
	quali, nel caso di specie, il conseguimento del titolo di studio da	
	parte degli studenti ivi indicati- fino a querela di falso.	
	Orbene, risulta dagli atti (cfr. doc. 1 e doc. 12 , all. 1 Sez. lavoro, del	
	8	

	fascicolo di Procura) che sia il Dirigente dell'Ufficio Scolastico	
	regionale – ambito territoriale per la Provincia di Caserta in data	
	18.11.2020 che il Dirigente Scolastico dell'istituto Righi Nervi	
	Solimena (indicato quale scuola statale di riferimento nella	
	dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma di Ianniello Franco	
	in data 10.4.2022) hanno, nella loro qualità, formalmente attestato	
	che il nominativo del convenuto non risulta nell'elenco ufficiale dei	
	diplomi (registro perpetuo) rilasciati dalla Schola Albiniani negli	
	a.s. 2011-2013, né nei registri degli esami di qualifica degli a.s. 2000-	
	2011.	
	Come già osservato, le predette risultanze non possono essere	
	scalfitte nel loro valore probatorio dalle generiche contestazioni con	
	le quali la difesa del convenuto, mettendo apoditticamente in	
	discussione la veridicità del registro in discorso, pretende di	
	depotenziare la valenza fidefacente delle sue risultanze, senza	
	tuttavia procedere alla necessaria querela di falso, secondo il	
	procedimento di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c.	
	2.3 A tal fine, invero, alcuna rilevanza possono avere, in questa	
	sede processuale, i documenti in atti che, secondo la tesi difensiva,	
	comprovverebbero il possesso del necessario titolo di studio in capo	
	al convenuto ed in particolare: la copia semplice del certificato di	
	diploma n. 777, rilasciato dal coordinatore delle attività didattiche in	
	data 25 agosto 2017 e la dichiarazione sostitutiva di certificazione	
	dell'Amministratore Unico della scuola paritaria "Schola Albiniani"	
	Ianniello Franco in data 10.04.2022.	
	9	

	Com'è noto, infatti, il certificato "semplice", attestante l'avvenuto	
	conseguimento del titolo di studio, non ha lo stesso valore legale del	
	diploma e, a differenza dei certificati sostitutivi rilasciati ai sensi	
	dell'art. 4, c.2. della circolare ministeriale 266 del 6.9.1991, non ha la	
	stessa efficacia legale dell'originale. Conseguentemente la copia del	
	certificato in atti non può inficiare le risultanze dell'elenco ufficiale	
	di coloro che hanno conseguito i diplomi di qualifica professionale	
	di "operatore dei servizi sociali" rilasciati dalla "Schola Albiniani"	
	negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, attestate dal Dirigente	
	dell'Ufficio Scolastico regionale per la Campania- Ufficio di Caserta.	
	Analoga conclusione va affermata anche per la dichiarazione	
	sostitutiva di certificazione dell'Amministratore Unico della scuola	
	paritaria "Schola Albiniani" Ianniello Franco in data 10.04.2022.	
	Invero, a tale riguardo il Collegio - oltre a condividere le "criticità",	
	puntualmente evidenziate dalla Procura, in ordine all'efficacia	
	giuridica di tale dichiarazione sostituiva proveniente da un	
	dichiarante di cui è dubbia la qualità - ritiene che se ne debba	
	escludere qualsivoglia rilevanza probatoria, ai fini della presente	
	decisione, per l'assorbente constatazione che ivi si dichiara che il	
	Sig. D'Angelo ha conseguito il diploma di qualifica professionale di	
	operatore dei servizi sociali rilasciato dalla "Schola Albiniani" in	
	data 13.3.2017 mentre lo stesso D'Angelo, in sede di	
	autocertificazione, ha dichiarato di aver conseguito il diploma	
	nell'a.s. 2011/2012. Tale discrasia temporale, a tacer d'altro, rende	
	del tutto irrilevante la dichiarazione sostitutiva in discorso.	
	10	

	Le ulteriori allegazioni della Procura, con riferimento alle ispezioni	
	amministrative e alle successive indagini penali che hanno coinvolto	
	l'istituto "Schola Albiniani" e che hanno portato nel 2017 alla revoca	
	dell'accreditamento e alla chiusura della scuola, seppur non	
	direttamente riferite alla posizione dell'odierno convenuto, tuttavia	
	comprovano l'esistenza di un collaudato sistema corruttivo per il	
	rilascio di falsi diplomi di qualifica professionale da parte del	
	predetto istituto e corroborano la valutazione di non genuinità del	
	certificato "semplice" di diploma e di quanto affermato nella	
	dichiarazione sostitutiva in esame.	
	2.4 Le circostanze fattuali e giuridiche sin qui considerate	
	comprovano - per quanto in questa sede rileva - il mancato	
	conseguimento da parte del convenuto D'Angelo Francesco del	
	necessario titolo di studio, il cui possesso è stato illecitamente da	
	questi dichiarato ai fini dell'inserimento nella graduatoria e del	
	conferimento del successivo incarico lavorativo.	
	Ad avviso del Collegio, la contestata condotta illecita va ascritta al	
	convenuto a titolo doloso, essendo connotata dall'intento di trarre in	
	inganno l'Amministrazione scolastica in ordine al possesso dei	
	requisiti di legge al fine di porsi nella condizione di conseguire	
	l'incarico lavorativo.	
	3. Siffatte risultanze probatorie, valutate autonomamente dal	
	Collegio secondo il suo prudente apprezzamento ai sensi dell'art.	
	95, c.5 c.g.c., permettono di superare gli esiti dei giudizi penale e	
	lavoristico che, seppur favorevoli al convenuto, non esplicano	
	11	

	efficacia di giudicato nel presente giudizio di responsabilità per i	
	motivi evidenziati dalla Procura nell'atto di citazione e che qui si	
	intendono richiamati in conformità al principio di sinteticità degli	
	atti del giudice recato dall'art. 5, c.2 c.g.c. e 17, c.1 norme di att.	
	c.g.c.	
	In particolare, con riferimento al procedimento penale di falso, che	
	ha mandato assolto il convenuto ai sensi dell'art. 530, c.2 c.p.p., va	
	altresì ribadito come nello stesso non vi sia stato alcun accertamento	
	dell'autenticità del certificato di diploma in atti, sicché neppure	
	sotto questo ulteriore profilo di fatto si pone un problema di	
	giudicato esterno ai sensi dell'art. 652 c.p.p.	
	Per quanto attiene, invece, le risultanze del processo lavoristico che	
	ha annullato le determinazioni sfavorevoli al convenuto assunte dal	
	datore di lavoro pubblico, corre l'obbligo di evidenziare che il	
	ragionamento posto dal giudice civile a base della decisione non	
	appare condivisibile, sia per l'erronea applicazione del principio di	
	non contestazione di cui all'art. 115, c. 1 c.p.c. al giudizio	
	contumaciale, sia per la mancata valutazione della discordanza tra	
	la dichiarazione sostitutiva di Ianniello e il certificato di diploma	
	(peraltro erroneamente considerato come equipollente del diploma	
	originale), come sopra spiegato al capo 2.3.	
	4. Conclusivamente va affermata, in questa sede, la	
	responsabilità amministrativa di D'Angelo Francesco per il danno	
	patito dall'Amministrazione eziologicamente riconducibile al	
	pagamento di una retribuzione a fronte di una prestazione	
	12	

	lavorativa svolta nell’ambito di un incarico ottenuto in assenza del	
	prescritto titolo di studio ed inducendo in errore l’amministrazione.	
	4.1 In punto <i>quantum</i> , il Collegio ritiene di accogliere la	
	quantificazione proposta dalla Procura di €. 5.386,50 corrispondente	
	all’importo che è stato corrisposto dall’amministrazione per le	
	prestazioni svolte fino ai provvedimenti di rimozione dalla	
	graduatoria e di rescissione del contratto adottati a seguito delle	
	verifiche amministrative sul possesso del titolo di studio richiesto	
	(Doc. 3, all. 1-5 del fascicolo di Procura).	
	Il predetto importo non risulta contestato dal convenuto il quale,	
	tuttavia, in via gradata ne chiede la riduzione invocando una	
	concorrente responsabilità “ <i>in vigilando</i> ” del Ministero e, comunque,	
	in applicazione della regola dei vantaggi di cui all’art. 1, comma 1-	
	<i>bis</i> della L. 20/1994.	
	Entrambi i suddetti profili non appaiono, ad avviso del Collegio,	
	adeguatamente allegati e provati dalla difesa del convenuto.	
	In particolare, l’asserito concorso colposo del Ministero, formulato	
	in modo totalmente apodittico e senza alcuna contestualizzazione,	
	risulta talmente vago da non consentire alcun vaglio da parte del	
	Collegio con riferimento alla fattispecie concreta oggetto di giudizio,	
	mentre la richiesta applicazione della “ <i>compensatio</i> ”, in astratto	
	possibile nel caso di prestazioni meramente materiali o in ipotesi di	
	comprovata dimostrazione del possesso di una adeguata	
	formazione professionale o specializzazione (Corte conti, Sez. Puglia	
	n. 337/2023), risulta sfornita di ogni seppur minimo aggancio	
	13	

	probatorio che ne possa giustificare l'accoglimento da parte del	
	Collegio.	
	5. In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, il	
	convenuto D'Angelo Francesco va condannato al risarcimento del	
	danno di €. 5.386,50, come quantificato dal Procuratore regionale	
	sulla base dell'istruttoria in atti.	
	La somma capitale andrà rivalutata sulla base degli indici ISTAT a	
	decorrere dalla data di ogni indebito percepimento della	
	retribuzione e sino alla data della presente sentenza. Sulla somma	
	rivalutata andranno corrisposti anche gli interessi legali dalla data	
	della sentenza e sino al pagamento.	
	Le spese del giudizio vengono liquidate come da dispositivo e poste	
	a carico del convenuto soccombente.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei Conti	
	Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia	
	definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda	
	proposta dal Procuratore regionale:	
	CONDANNA	
	D'ANGELO Francesco , nato a Caserta (CE) il 05.10.1974, C.F.:	
	DNGFNC74R05B963J al pagamento, in favore del Ministero	
	dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la	
	Lombardia, della somma di euro 5.386,50 oltre rivalutazione	
	monetaria e interessi legali, da calcolare come indicato in parte	
	motiva. Condanna il predetto al pagamento delle spese del giudizio,	
	14	

che sino alla presente sentenza si liquidano in euro 74,47
(settantaquattro/47).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

L' ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Cons. Barbara Pezzilli)

(Pres. Vito Tenore)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 08/04/2024

Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Federica Dainotti)

f.to digitalmente